



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 5 del 28 gennaio 2025

OGGETTO: NOMINA DEL “GESTORE DELLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO”

Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’ordine del giorno menzionando il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 che, in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 in attuazione delle direttive 2015/UE/849 e 2018/UE/843, dispone l’adozione di adempimenti specifici volti a limitare e prevenire azioni criminose poste in essere attraverso l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tra le misure disposte al fine della prevenzione delle azioni di riciclaggio è istituita, presso la Banca d'Italia, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che ha il compito, tra gli altri, di ricevere e effettuare la valutazione finanziaria delle segnalazioni trasmesse dagli operatori dei sistemi finanziari tra cui, per esplicita previsione normativa del citato D.Lgs. n. 231/2007, rientrano anche le Pubbliche Amministrazioni.

A tal proposito, l’articolo 10 del D.Lgs. n. 231/2007 individua, all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, una serie di procedimenti potenzialmente a rischio in relazione ai quali devono essere applicate le misure di controllo e prevenzione specifiche individuate dalla norma di legge specificando che le amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.

I doveri di comunicazione antiriciclaggio si applicano agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito di:

- a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il Presidente prosegue richiamando il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015, che determina “ ... *gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*”, attraverso l’istituzione di procedure interne di valutazione volte a garantire l’efficacia dell’individuazione delle



situazioni sospette e la conseguente tempestiva e corretta segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria.

A tal fine l'art. 6, comma 3, del D.M. del 25 settembre 2015 prevede che le Pubbliche Amministrazioni nominino al proprio interno, con provvedimento formalizzato, un soggetto denominato "Gestore", delegato a valutare la rilevanza delle informazioni pervenute dagli uffici e trasmettere alla UIF le segnalazioni relative alle attività finanziarie sospette rilevate all'interno della propria amministrazione.

Il ruolo e le responsabilità del Gestore devono essere formalizzati e resi noti all'interno della struttura. Il Gestore ha inoltre il compito di ricevere e analizzare le comunicazioni ricevute dai singoli addetti degli uffici pubblici, che hanno il contatto diretto con l'esterno, concernenti le anomalie da questi ultimi intercettate nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano, valutando l'opportunità di trasmettere alla UIF le informazioni ricevute.

Il Gestore si iscrive al portale Infostat-UIF e utilizza tale canale per le successive interlocuzioni con l'Unità, garantendo la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte.

Il decreto ministeriale, nel definire le caratteristiche e compiti propri del gestore, chiarisce, al comma 5 del medesimo articolo 6, che *"la persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012"* specificando che, nell'eventualità in cui il Gestore e il RPCT non coincidano, debbano essere adottati adeguati meccanismi di coordinamento tra i due soggetti.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, chiarisce che *"per favorire la creazione di valore pubblico, un'amministrazione dovrebbe prevedere obiettivi strategici"*, tra i quali il *"coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione con quella di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo"*.

La valutazione e la mappatura dei rischi, aspetti fondamentali dell'attività di prevenzione della corruzione, sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio. L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, richiede infatti alle Pubbliche Amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.

"In altre parole" – si legge in altro passo nel PNA – *"le misure di prevenzione e per la trasparenza sono a protezione del valore pubblico ma esse stesse produttive di valore pubblico e strumentali a produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull'organizzazione sociale ed economica del Paese."*



Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. Decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali".

Lo stesso PNA (All. 3, par. 1.10.9: Rapporti con il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette) chiarisce, inoltre, che ai fini della promozione di adeguate sinergie tra le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza e di contrasto al riciclaggio - considerando anche che la normativa concentra nel RPCT un forte ruolo di impulso per le strategie di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza, utile senza dubbio anche per il contrasto al riciclaggio - le amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 11 del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative. In tale ipotesi vanno garantiti meccanismi di coordinamento tra RPCT e il soggetto gestore.

Il Presidente, a questo punto, rammenta che con propria determinazione d'urgenza n. 3 del 22/10/2018, ratificata dalla Giunta con delibera n. 5 del 04/12/2018, il Segretario Generale Avv. Patrick Suglia è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Camera di commercio della Basilicata, e ritiene del tutto opportuno far coincidere l'incarico di gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 11 del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 con quello di RPCT.

Propone quindi alla Giunta la nomina del Segretario Generale Avv. Patrick Suglia quale "Gestore", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. del 25 settembre 2015, nell'ambito degli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni antiriciclaggio.

LA GIUNTA

nella seguente composizione:

- Michele SOMMA	Settore Industria Presidente	presente
- Fausto DE MARE	Settore Commercio	presente
- Rocco DI GIUSEPPE	Settore Industria	assente
- Angela MARTINO	Settore Commercio	presente
- Rodolfo ORANGES	Settore Artigianato	presente
- Antonio PESSOLANI	Settore Agricoltura	presente



VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” e successive modificazioni, e in particolare il comma 2 dell’art. 15 ove si prevede che le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica;

VERIFICATA la regolarità della propria composizione (essendo presenti all’atto dell’assunzione della presente deliberazione n. 5 consiglieri, rispetto a n. 6 consiglieri attualmente in carica);

VISTO lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 17 dicembre 2018, come modificato con successive delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n. 3 del 29 marzo 2024;

UDITA l’ampia e dettagliata relazione del Presidente, e condivisane la proposta;

VISTO il D.lgs. n. 231/2007 “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*”, come modificato dal D.lgs. n. 90/2017

VISTO, in particolare, l’art.10 comma 1 del richiamato D.lgs. n. 231/2017 che individua i procedimenti da attenzionarsi;

DATO ATTO che:

- per adempiere a tali obblighi, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici ai rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché di indicare le misure necessarie a mitigarlo;
- al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Unità di informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dati e informazioni concernenti operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 “*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*” indica le condizioni per procedere alla suddetta segnalazione, richiedendo di adottare procedure interne volte a trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette ad un soggetto denominato “Gestore delle comunicazioni”, quale delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;



- il suddetto decreto reca la possibilità di far coincidere la persona individuata come Gestore delle comunicazioni con il Responsabile della prevenzione della corruzione previsto ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. n. 190/2012 e la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione evidenzia l'opportunità di tale coincidenza *“in una logica di continuità fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione”*;

VISTO altresì l'atto recante *“Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”* con cui la UIF, in data 23 aprile 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.lgs. n. 231/2007, le modalità e i termini delle segnalazioni da veicolare in via telematica tramite il portale Infostat-UIF della Banca d'Italia;

DATO ATTO che, con tali Istruzioni, la UIF ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni individuino *“con provvedimento formalizzato, un Gestore quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni”*, da considerarsi quale unico interlocutore per tutte le comunicazioni ed i relativi provvedimenti;

VISTA la determinazione d'urgenza del Presidente n. 3 del 22/10/2018, ratificata dalla Giunta con delibera n. 5 del 04/12/2018, con cui il Segretario Generale Avv. Patrick Suglia è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Camera di commercio della Basilicata;

RITENUTO del tutto opportuno far coincidere l'incarico di gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'art. 11 del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 con quello di RPCT;

Ad unanimità di voti dei presenti, con votazione nominale

DELIBERA

1. di nominare il Segretario Generale Avv. Patrick Suglia, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, “Gestore” per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata delle segnalazioni antiriciclaggio di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, con il compito di valutare la rilevanza delle informazioni trasmesse dagli addetti agli uffici dell'Amministrazione e di segnalare alla UIF le operazioni di sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.lgs. n. 231/2007 e del D.M. del 25 settembre 2015 e secondo le istruzioni UIF di cui al Provvedimento 23/04/2018;
2. di incaricare il nominato di porre in essere ogni adempimento necessario e conseguente derivante dalla normativa e dalle istruzioni richiamate in narrativa.



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.